

Deliberazione del Consiglio regionale 11 novembre 2014, n. 14 – 36707

Modifica al Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 142-50340 del 28 dicembre 2011.

(omissis)

Il Consiglio regionale

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) ed in particolare gli articoli 12 e 27;

vista la deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 2011, n. 142-50340 (L.R. 28/2007, art. 27. Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014), con cui sono state modificate le fasce di situazione reddituale del nucleo familiare per poter avere accesso agli assegni ed in particolare è stato elevato l'importo massimo da 32.000,00 euro, come previsto dal precedente Piano triennale relativo agli anni 2009-2011 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2008, n. 233-55520, a 40.000,00 euro;

considerato che a partire dal bando per assegni di studio per l'anno scolastico 2010-2011 e poi per gli anni scolastici successivi, non è stato possibile liquidare tutti i richiedenti aventi diritto a causa delle risorse disponibili decrescenti sul bilancio regionale;

ritenuto di modificare il Piano triennale degli interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014, capitolo "Assegni di studio", rimodulando le fasce di reddito per accedervi e definendo in particolare una soglia massima della situazione reddituale pari a euro 26.000,00, così da poter garantire la copertura finanziaria per tutte le domande degli aventi diritto che perverranno a valere sul prossimo bando e concentrare le risorse disponibili a favore delle fasce più deboli dell'utenza;

preso atto che la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa è stata sentita nella seduta del 16 ottobre 2014;

vista la deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2014, n. 3-435 e preso atto delle motivazioni in essa adottate;

acquisito il parere della VI Commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 10 novembre 2014;

d e l i b e r a

di sostituire integralmente il capitolo "Assegni di studio" dell'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 2011, n. 142-50340 con la formulazione riportata all'allegato 1 della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ALLEGATO 1

ASSEGNI DI STUDIO

L'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) prevede che la Regione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, eroghi, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese:

- iscrizione e frequenza (comma 1, lettera a);
- libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti (comma 1, lettera b).

I ISCRIZIONE E FREQUENZA (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA A)

L'erogazione dell'assegno avviene annualmente, a seguito di emissione da parte della Regione (Assessorato Istruzione e Formazione Professionale, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro) di apposito bando realizzato esclusivamente con modalità informatiche finalizzato all'erogazione alle famiglie degli allievi residenti in Piemonte e frequentanti, nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di I e II grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione per la parziale copertura delle spese di iscrizione e frequenza.

Definizione dei criteri

Soglia reddituale per accedere al contributo.

Per poter accedere al contributo il nucleo familiare dell'allievo deve avere una situazione reddituale (attestazione ISEE) uguale o inferiore a €26.000,00.²⁶

Negli anni successivi al primo, la Giunta regionale potrà attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

Entità massima del contributo definita per fasce di reddito

ISEE	Contributo massimo erogabile per figlio		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado
Minore o uguale a € 10.000,00	1.400,00	1.650,00	2.150,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	1.050,00	1.300,00	1.800,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	950,00	1.200,00	1.400,00

Il contributo è elevato dell'80% nel caso di alunni disabili, con DSA e con altre esigenze educative speciali.

L'ammontare dell'assegno erogato non potrà, comunque, superare l'importo delle spese effettivamente sostenute.

²⁶In base all'ordine del giorno n. 1107 "Crisi occupazionale ed economica in Piemonte" approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 novembre 2008 si precisa che: se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare nel primo trimestre 2011 è stato prevalentemente in cassa integrazione oppure ha perso il lavoro e percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 20%; se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare nel primo trimestre 2011 ha perso il lavoro e non percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'ISEE dichiarata viene abbattuta del 35%.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, la raccolta delle domande e la relativa istruttoria sono di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica. I comuni, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del bando, trasmettono alla Regione gli esiti dell'istruttoria sulle domande pervenute.

Per l'erogazione del contributo e per le spese regionali di gestione si fa fronte con le risorse economiche stanziare all'uopo con la legge regionale di bilancio. Il 4% delle risorse individuato sarà prioritariamente destinato ad assicurare la maggiorazione dell'assegno per gli alunni disabili, con DSA e con altre EES.

Negli anni successivi al primo, la Giunta regionale potrà attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

*II LIBRI DI TESTO, ATTIVITÀ INTERGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA, TRASPORTI
(ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA B)*

L'erogazione dell'assegno avviene annualmente a seguito di emissione da parte della Regione (Assessorato Istruzione, Sport e Turismo, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro) di apposito bando realizzato esclusivamente con modalità informatiche finalizzato all'erogazione alle famiglie degli allievi residenti in Piemonte e frequentanti nell'anno scolastico di riferimento, la scuola primaria o secondaria di I e II grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione e nei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, per la parziale copertura delle spese per l'acquisto dei libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporti.

Definizione dei criteri

Soglia reddituale per accedere al contributo.

Per poter accedere al contributo il nucleo familiare dell'allievo deve avere una situazione reddituale (attestazione ISEE) uguale o inferiore a € 26.000,00.

Negli anni successivi al primo, la Giunta regionale potrà attuare l'adeguamento del contributo su base ISTAT.

Entità massima del contributo definita per fasce di reddito

ISEE	Contributo massimo erogabile per figlio		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado / Agenzia formativa accreditata
Minore o uguale a € 10.000,00	260,00	380,00	620,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	245,00	365,00	610,00
Da € 20.000,01 a € 26.000,00	220,00	330,00	550,00

L'assegno è elevabile dell'80% nel caso di alunni disabili, con DSA e con altre EES.

Al fine di prevenire la potenziale dispersione scolastica degli studenti - delle scuole secondarie di II grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione - residenti nei comuni classificati a media ed alta marginalità causata dal disagio derivante dalla distanza chilometrica e dal tempo di percorrenza necessari per raggiungere le sedi scolastiche, l'assegno erogabile è elevato, proporzionalmente alla spesa effettivamente sostenuta per i trasporti, fino ad un massimo del 70% della provvidenza assegnabile.

Analogamente l'assegno erogabile può essere aumentato, proporzionalmente alla spesa effettivamente sostenuta per i trasporti, del 30% per gli allievi frequentanti le scuole secondarie di II grado e i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, per gli allievi residenti nei comuni in situazione di marginalità, qualora la distanza tra il comune di residenza e la sede scolastica-formativa sia pari o superiore a 25 chilometri.

L'ammontare dell'assegno erogato non potrà, comunque, superare l'importo delle spese effettivamente sostenute.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, la raccolta delle domande e la relativa istruttoria sono di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica. I comuni, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del bando, trasmettono alla Regione gli esiti dell'istruttoria sulle domande pervenute.

Per l'erogazione del contributo si fa fronte con le risorse economiche stanziare all'uopo con la legge regionale di bilancio, comprensive delle spese regionali di gestione. Il 3% delle risorse individuate sarà prioritariamente destinato ad assicurare la maggiorazione dell'assegno per gli alunni disabili, con DSA e con altre EES ed il 14% per l'integrazione della provvidenza a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado e dei corsi di formazione professionale, organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, residenti nelle zone con disagio geografico.

(omissis)